



DELIBERAZIONE N. 1215 DEL 1 AGO. 2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4697

Oggetto: “ “ Revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 241/90, della deliberazione n.676 del 11/05/2022 avente ad oggetto l’indizione della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale nuova indizione.”

L’estensore

D.ssa Giorgia Simeoni

firma

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Narciso Mustarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

27/07/2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscionei

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

27/07/2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Preso visione

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

26/07/2022

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: (Nome e Cognome)

Firma

Data

25.07.2022

Il Dirigente: (Nome e Cognome)

Firma

Data

25.07.2022

E 1 AGO 2022

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024;

PREMESSO

che con deliberazione n. 676 del 11/05/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

CONSIDERATO

che per motivi tecnico – informatici la gestione dei riscontri alle richieste dei chiarimenti, inoltrati da diversi operatori economici, non è stata, entro i termini stabiliti nel bando di gara, puntuale e tempestiva;

RAVVISATA

- la necessità , in ossequio ai principi di concorrenzialità e di trasparenza , procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 , della procedura di gara di cui alla deliberazione n.676/2022 e alla contestuale nuova indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo a base d'asta di Euro 400.000,00 + IVA;
- la necessità di utilizzare , ai sensi dell' art. 8 co. 1 della legge 120/2020 , la riduzione dei tempi previsti per la presentazione delle offerte;



CONSIDERATO che i beni oggetto della fornitura di cui trattasi saranno aggiudicati ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (miglior rapporto qualità prezzo);

PRESO ATTO che la documentazione di gara sarà accessibile sul sito <http://www.regione.lazio.it/ri/centraleacquisti/#> (STELLA) e sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara: come di seguito specificato:

- ✓ Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- ✓ Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
- ✓ Allegato 2A – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SU STELLA)
- ✓ Allegato 3 - Schema Offerta Economica
- ✓ Allegato 4 – Informativa trattamento dati
- ✓ Allegato 5 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
- ✓ Allegato 6 – Norme regolatrici del contratto
- ✓ Allegato 7 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

CONSIDERATO - che alla procedura di gara sarà data pubblicità istituzionale ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l'estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, nonché sui siti internet www.servizicontrattipubblici.it, <http://www.regione.lazio.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/> e che, su quest'ultimo, saranno resi liberamente disponibili tutti gli atti di gara e pubblicate tutte le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la presente procedura;

- che la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è a carico dell'Unione stessa;

- che le spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e le spese sostenute per la pubblicità sui quotidiani, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, co 35, del d.l. 12.10.2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

PRESO ATTO - che ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura verrà interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del disciplinare di gara e che, quindi, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura verranno effettuati esclusivamente attraverso STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo;

RITENUTO opportuno dover nominare, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, la Commissione tecnica giudicatrice, che dovrà valutare le offerte presentate;

CONSIDERATO che la spesa per l'indizione è pari ad Euro 488.000,00 C/IVA e sarà contabilizzata sul conto 101020405000 sull'autorizzazione n. ____ sub ____;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- **di revocare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90, la deliberazione n. 676 del 11/05/2022 di indizione della "procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini." nonché il bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati;

- **di indire** una gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo complessivo presunto di Euro 400.000,00,00 oltre IVA;

- **di indire** la procedura di gara in oggetto, secondo le disposizioni dettate dall'art. 58. co. 1 del D. Leg. vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,

- **di adottare** per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- **di approvare** la documentazione di gara, parte integrante della presente deliberazione, costituita dai seguenti documenti:

Disciplinare di gara

- ✓ Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- ✓ Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
- ✓ Allegato 2A - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU STELLA)
- ✓ Allegato 3 - Schema Offerta Economica
- ✓ Allegato 4 - Informativa trattamento dati
- ✓ Allegato 5 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
- ✓ Allegato 6 - Norme regolatrici del contratto
- ✓ Allegato 7 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

- **di provvedere** alle pubblicazioni del Bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché sui siti internet www.servizicontrattipubblici.it, <http://www.regione.lazio.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>, sul quale ultimo, saranno resi liberamente disponibili tutti gli atti di gara e pubblicate tutte le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la presente procedura;

- **di disporre** che le spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e le spese sostenute per la pubblicità sui quotidiani, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, co 35, del d.l. 12.10.2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, saranno

rimborsate alla Stazione Appaltante dalla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

- **di nominare**, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate;

- **di nominare** il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Paolo Farfusola quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 241/90, della deliberazione n.676 del 11/05/2022 avente ad oggetto l'indizione della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l'acquisto di n. 2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale nuova indizione ." presentata dal Direttore della U.O. C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- **di revocare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90, la deliberazione n. 676 del 11/05/2022 di indizione della "procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini." nonché il bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati;
- **di indire** una gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo complessivo presunto di Euro 400.000,00,00 oltre IVA;
- **di indire** la procedura di gara in oggetto, secondo le disposizioni dettate dall'art. 58. co. 1 del D. Leg .vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
- **di adottare** per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- **di approvare** la documentazione di gara, parte integrante della presente deliberazione, costituita dai seguenti documenti:

Disciplinare di gara

- ✓ Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- ✓ Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
- ✓ Allegato 2A - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU STELLA)
- ✓ Allegato 3 - Schema Offerta Economica
- ✓ Allegato 4 - Informativa trattamento dati
- ✓ Allegato 5 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
- ✓ Allegato 6 - Norme regolatrici del contratto
- ✓ Allegato 7 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

- **di provvedere** alle pubblicazioni del Bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché sui siti internet www.servizicontrattipubblici.it, <http://www.regione.lazio.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>, sul quale ultimo, saranno resi liberamente disponibili tutti gli atti di gara e pubblicate tutte le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la presente procedura;

- **di disporre** che le spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e le spese sostenute per la pubblicità sui quotidiani, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, co 35, del d.l. 12.10.2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

- **di nominare**, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate;


- **di nominare** il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Paolo Farfusola quale Responsabile Unico del Procedimento.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 71 pagine di cui n. 63 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Narciso Mostarda)



Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Tempistica e chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni.....	4
2.4 Registrazione delle ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta	4
3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO	5
4. OPZIONI E RINNOVI DELL'APPALTO	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	7
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	7
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	8
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	9
8. AVVALIMENTO	9
9. SUBAPPALTO	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	10
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
15.1 Domanda di partecipazione	15
15.2 Documento di gara unico europeo.....	16
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	20
16.1 Segreti tecnici e Commerciali.....	20
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	21
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	22
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	22
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	23
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	23
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	24
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

1 - PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, regola le modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; la compilazione e presentazione dell'offerta; la predisposizione della documentazione da produrre a corredo della stessa; l'espletamento della procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative al presente appalto.

Con apposita deliberazione a contrarre n. 676 del 11/05/2022, adottata dal Direttore Generale, questa Amministrazione ha indetto la procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è codice NUTS: ITE43

La presente procedura è costituita da un lotto unico ed indivisibile.

CIG:.....

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Paolo Farfusola.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà individuato con apposito atto al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Allegato 1 - Capitolato Tecnico
4. Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
5. Allegato 2A – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SU STELLA)
6. Allegato 3 - Schema Offerta Economica
7. Allegato 4 – Informativa trattamento dati
8. Allegato 5 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
9. Allegato 6 – Norme regolatrici del contratto
10. Allegato 7 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

La documentazione di gara è disponibile su STELLA e sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>.

2.2 - Tempistica e chiarimenti

Tempistica:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: - ore 12:00

– Data apertura Documentazione amministrativa: - ore 11:00

Chiarimenti:

I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore **12.00 del** Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#> nella sezione "Bandi e Avvisi Altri Enti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta per la procedura, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica mediante il Sistema all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). Medesimi canali verranno utilizzati per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis e 5 del Dlgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/> (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>

2.4 - Registrazione delle ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal

soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare.

In caso di partecipazione di RTI/Consorti/Reti d'Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'Appalto è la fornitura di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico.

L'importo della fornitura è pari ad € 400.000,00 IVA esclusa (€ 488.000,00 IVA inclusa).

Non saranno accettate offerte al rialzo, pena esclusione della gara.

L'appalto è finanziato con risorse a carico del Bilancio Aziendale.

4 - OPZIONI E RINNOVI DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. In tali casi l'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo Lotto possono presentare offerta, per il medesimo Lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dal singolo Lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- α) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- β) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- γ) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 - Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Realizzazione nell'ultimo triennio di un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, per i quali risulti approvato il relativo bilancio **non inferiore al valore della fornitura**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero,

- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.lgs. n.50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante in sede di ammissione delle offerte presentate dagli operatori economici.

La richiesta del requisito di cui sopra è giustificata dalla peculiarità del settore oggetto della gara. L'affidamento oggetto della presente procedura è caratterizzato da alta specialità. Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura operatori economici dotati capacità economico-finanziaria proporzionata e tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

Contestualmente l'Azienda San Camillo, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato sopra riportato ha inteso garantire comunque la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore della fornitura oggetto di gara.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della fornitura di importo complessivo non inferiore al valore della fornitura oggetto del presente Disciplinare.

[In alternativa]

Il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo anno** antecedente la data di pubblicazione del bando forniture analoghe per un importo complessivo minimo **pari al 50% del valore della fornitura oggetto del presente Disciplinare.**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, tramite il sistema AVCPASS

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; ovvero qualsiasi altro mezzo di cui all'allegato XVII – Parte II del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia autentica (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, autenticata con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla realizzazione nell'ultimo triennio di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, di cui al precedente **punto 7.2 lett. b)**, deve essere posseduto dal RTI/Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE nel complesso, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. b)** e di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3 lett. c)** devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto riportato all'articolo 47 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio, come disciplinato dall'art. 47 comma 2-bis del Dlgs 50/2016 e/o dal Consorzio stesso nel caso in cui quest'ultimo esegua prestazioni oggetto dell'appalto.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori ai sensi dell'art. 80, comma 14, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co.1, lett. d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 51 co.1 lett. a) D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, fino al 30/06/2023, è sospeso l'obbligo di indicazione da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 Codice, riferite al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Soc.Coop. Coordinate IBAN IT80L0832703232000000002000;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere, pertanto, attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale;

ovvero, **solo** nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso il documento in formato cartaceo deve essere trasmesso in busta chiusa al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – Protocollo Generale – Padiglione Busi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00. Ciascun plico contenente la cauzione provvisoria e l'impegno del fidejussore deve riportare all'esterno le seguenti informazioni:
 - gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti;
 - gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
 - la dicitura “procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini in Roma.”;

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura “**Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.**” – *Cauzione provvisoria*”, nonché la denominazione dell'Operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC da ultimo vigente pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 2.2.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra

natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e i suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni, di cui ai punti 15.1 (Domanda di partecipazione), 15.2 (DGUE) e 15.3 (Dichiarazioni integrative) e di cui al paragrafo 17 (Offerta economica) potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta

economica e all'Offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 - CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>.

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni riportate nel successivo paragrafo 15.3.1, ed è prodotta con assolvimento del pagamento **dell'imposta di bollo per un importo unico pari a 16 €**, nelle modalità richiamate nel paragrafo 15.3.2 punto 6). Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;

- in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega su STELLA:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

15.2 - Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul STELLA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della Busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul STELLA, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 così come modificato dalla legge 55/2019.

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 a) del presente Disciplinare;
2. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 b) del presente Disciplinare;
3. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 c) del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al **socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro**, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 - A) Dichiarazioni integrative

Con la Domanda di partecipazione di cui all'Allegato 2, ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative ivi contenute.

15.3.2 - B) Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE e all'Allegato 2 Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative, allega sul STELLA i seguenti documenti:

1. copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia (per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice);
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. la documentazione richiesta dal paragrafo 15.2 del presente Disciplinare (nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice);
6. Allegato 8 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo, debitamente compilato e firmato digitalmente. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle seguenti modalità:
 - applicando il contrassegno telematico sul modulo, all'interno del riquadro "Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico" dell'Allegato 8 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. Ai fini dell'attestazione del pagamento, anche in questo caso può essere utilizzato il modello di cui all'Allegato 8;
7. eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 15.1.

15.3.3 - C) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Domanda DI PARTECIPAZIONE.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- 3) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 - CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>:

- a) Elenco della documentazione tecnica prodotta;
- b) Copia dell'offerta economica, priva delle quotazioni;
- c) Numero di Repertorio (Repertorio Dispositivi Medici) e CND se previsto;
- d) Documentazione attestante la conformità di tutti i prodotti di tutti i prodotti offerti alle direttive europee applicabili;
- e) Scheda tecnica dei prodotti offerti;
- f) Dichiarazione di rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato tecnico, dettagliato per ogni singola voce;
- g) Relazione esplicativa del servizio di assistenza tecnica e manutentiva post garanzia;
- h) Durata delle garanzie, che non dovrà essere comunque inferiore a 24 mesi;
- i) Programma di addestramento del personale;
- j) Depliant illustrativi;
- k) Copia manuale operativo.

Al momento della presentazione dell'offerta tecnica sul STELLA, il concorrente dovrà allegare nei campi obbligatori i relativi documenti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'Allegato 1A - Dettaglio della fornitura e nel Capitolato tecnico, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

I documenti costituenti l'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'Offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o

indiretta) all'Offerta economica.

16.1 Segreti Tecnici e Commerciali

Il concorrente deve dichiarare, altresì, quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare sul STELLA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili;

non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>.

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione del prezzo unitario e del valore complessivo dell'offerta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; il valore complessivo offerto sarà determinato dal prezzo unitario offerto per le quantità indicate;
- l'indicazione della percentuale Iva da applicare.

La suddetta offerta dovrà avere validità per 240 giorni.

L'Offerta economica, come da Allegato 3, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

A riguardo:

- i prezzi unitari offerti s'intendono comprensivi di tutto quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- verranno prese in considerazione due cifre decimali sia per i prezzi unitari che per i prezzi complessivi;

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal

Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto o, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

L'aggiudicazione avviene sulla base del valore complessivo offerto, il quale non può superare il valore posto a base di gara a pena di esclusione.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Massimo 70
Offerta economica	Massimo 30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti totali. Il concorrente sarà **escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, il punteggio è attribuito sulla base del giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice in funzione delle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente".

Ad ogni giudizio corrisponderà l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%", "buono=75%", "discreto=50%", "sufficiente= 25%", "non sufficiente= 0%".

Per i punteggi relativi alle caratteristiche corrispondenti ad indicatori **oggettivizzabili matematicamente**, le cui caratteristiche oggetto di valutazione sono contrassegnate dal simbolo asterisco (*), si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.1.1 criteri di assegnazione del punteggio tecnico.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'Offerta economica, Alla Ditta che avrà proposto il miglior prezzo verrà attribuito il massimo punteggio del prezzo ed ai prezzi delle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = \frac{PM \times pm}{p}$$

P= punteggio dell'offerta presa in considerazione

PM= punteggio massimo attribuibile (30)

pm= prezzo minore

p= prezzo offerto preso in considerazione

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, verificata la corrispondenza delle Offerte tecniche alle prescrizioni della le *speciali* e della legge, nonché alla verifica della documentazione tecnica richiesta ai concorrenti, procede all'attribuzione del relativo punteggio tecnico e dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo della procedura.

Saranno ammesse alla successiva valutazione delle Offerte economiche, le sole Offerte tecniche che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 42 punti (soglia minima di merito tecnico).

19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sistema, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno indicato al precedente punto 2.2.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale", in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi con comunicazione mediante Sistema.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Sistema almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate su Sistema.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la Documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della Documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3/5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto in considerazione della sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14 giugno 2019. In capo ai Commissari non sussistono cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Verificata in sede di accettazione dell'incarico l'assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all'articolo 77, comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima. Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (CFC. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall'ANAC e/o dal legislatore.

21 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della Documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la fase della valutazione tecnica e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'Offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle Offerte economiche e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio di merito economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0. Si specifica che ai sensi del medesimo art. 97, comma 3, **il suddetto calcolo dell'anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a tre.**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, letta. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, letta. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 letta. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 letta. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Il calcolo dell'anomalia dell'offerta è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Trova, comunque, applicazione quanto disposto nell'articolo 86, comma 2-bis, del D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto, derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa per importi uguali o superiori alla soglia comunitaria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13 agosto 2010 n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tra cui marcatura temporale del relativo documento informatico, oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese imposta di bollo e di registro.

24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Disciplinare di gara, in riferimento all'informativa di cui all'Allegato 7.



Allegato 2 al Disciplinare di gara

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

in qualità di _____

dell'Operatore/Impresa _____

con sede legale in _____ Provincia di _____

via/piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

codice fiscale: _____

partita I.V.A.: _____

di seguito denominato "Operatore economico";

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione si avrà la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge,

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui al titolo per: _____

A TAL FINE DICHIARA

nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

1. di partecipare alla procedura medesima nella seguente qualità:

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]

operatore economico singolo

[ovvero]

consorzio con le seguenti imprese consorziate:

	Denominazione	Sede legale
1		
2		
3		
4		

	Denominazione	Sede legale
5		

[ovvero]

- [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo:
- ° orizzontale
 - ° verticale
 - ° misto

[ovvero]

- [capogruppo] [consorzio] in consorzio ordinario con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione dell'appalto tra i medesimi, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice:

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituendi o costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le parti di appalto che la medesima eseguirà]

Operatore Mandatario/Capogruppo	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

Operatore Mandante/Consorzio	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

[Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice]

- che il consorzio concorre per le seguenti consorziate:

_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
 _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
 _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

[ovvero]

- G.E.I.E.

2. di non incorrere nelle cause di esclusione previste esclusivamente dalla legislazione nazionale di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 2, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice;

3. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;
4. **[ove non dichiarato nel DGUE]** che i soggetti esponenti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

[AVVERTENZA: inserire le informazioni relative a TUTTI i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, compresi il SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero il SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O GIURIDICA in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di socio di maggioranza persona giuridica indicare tutti i soggetti esponenti della persona giuridica di cui all'art. 80, comma 3, del Codice). Le suddette informazioni dovranno riguardare ANCHE I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, ANCHE I SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETÀ INCORPORATA, FUSASI O CEDENTE nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara].

Cognome e Nome	Luogo, data di nascita, codice fiscale	Qualifica/Carica	[Eventuale] Data di cessazione dalla carica

[In alternativa a quanto precede l'Operatore economico può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta]

5. che nel libro soci dell'Operatore economico figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
- | | |
|--------|-------|
| _____ | % |
| _____ | % |
| totale | 100 % |
6. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. di accettare il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012);
9. di impegnarsi fin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad aderire alla *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata"*, di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, accettandone termini e condizioni e che costituirà parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale;
10. **[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]**
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del d.m. 14 dicembre 2010;
- [ovvero]
- di avere presentato istanza di autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza già inviata al Ministero;
11. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, elegge domicilio in:

Indirizzo domicilio eletto	Comune
	Provincia
	C.a.p.
	Via/Piazza _____ n. _____
Recapito telefonico	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	
Indirizzo di posta elettronica <i>[solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri]</i>	

13. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", dichiara:
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- [ovvero]
- di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale per le motivazioni indicate nella dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara allegata sul SATER nella sezione "Offerta tecnica";

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa di cui all'Allegato 7 al Disciplinare di gara;
15. *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]*
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono: _____ rilasciato dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
16. che, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che la Stazione Appaltante, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull'efficienza ed efficacia della fornitura appaltata;
17. che non presenterà offerta al contempo singolarmente e quale componente di un RTI, Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più RTI, Reti, Consorzi o gruppi;
18. che si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;
19. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
20. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dalla Stazione Appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Firmato Digitalmente
Il Legale Rappresentante
dell'Operatore economico

Allegati:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Note di compilazione:

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l'operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti;
- all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
- le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

**Allegato 3 al Disciplinare di gara
Schema di Offerta Economica lotto n.1**

Spett. le **Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 ROMA**

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

Il/la sottoscritto/a

nato a _____ (____), il _____
residente a _____ (____), Via _____, n. _____
in nome del concorrente _____
con sede legale in _____ (____),
Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,
Fax _____, PEC _____, Codice Fiscale _____
_____, Partita IVA _____

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale;
 Società, specificare tipo _____;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
 Consorzio tra imprese artigiane;
 Consorzio stabile;
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo
 costituito
 non costituito;

- Mandataria di un consorzio ordinario;
 - costituito
 - non costituito;
- GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale e alle condizioni stabilite nell'Allegato 1A – Dettaglio della fornitura, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara;
- ✓ in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità stimate Q, e l'indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- ✓ che l'IVA è pari al _____%.

OFFRE

Q.tità complessive Q	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in cifre Pu	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in lettere	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in cifre Q x Pu	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in lettere
Valore complessivo offerto IVA esclusa (Sommatario di Q x Pu)			In cifre	In lettere

Data

Timbro e firma Legale Rappresentante

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della Società concorrente e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un "procuratore/i" dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Allegato 4 al Disciplinare di Gara

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 – Roma.

Responsabile del trattamento

Il Responsabile di riferimento è il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi: Telefono 06/55551 (centralino), PEC aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it.

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Amministrazione per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Nomina del Responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale ogni singola Azienda è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato art. 28.

**Allegato 5 al Disciplinare di gara****PATTO DI INTEGRITÀ****(art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)**

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante del Bando di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra l'Amministrazione contraente e l'operatore economico concorrente che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura in parola (di seguito, anche il "Fornitore") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto di appalto successivamente affidato.

L'Amministrazione contraente e il Fornitore si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

Il presente Patto di Integrità è accettato ad ogni effetto dal Fornitore mediante dichiarazione espressa resa in sede di gara.

Art. 2 - Ambito di applicazione e validità

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori della singola Azienda contraente e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di appalto successivamente affidato del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto di appalto.

Art. 3 - Obblighi del Fornitore

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto di appalto;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione contraente e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto di appalto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare all'Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto di appalto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione contraente, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Obblighi dell'Amministrazione contraente

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione contraente si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla Legge n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto di appalto, secondo quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione adottato.

Art. 5 - Sanzioni

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dall'Amministrazione contraente, può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. esclusione dalla procedura di gara con escussione della garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b. risoluzione del Contratto di appalto ex art. 1456 codice civile nonché escussione della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 codice civile: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, codice penale; (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto l'Amministrazione contraente potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

- c. segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Autorità competente in caso di controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI**



**REGIONE
LAZIO**

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

Norme regolatrici del contratto

Allegato 6 al Disciplinare di gara

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Il contratto e l'esecuzione della fornitura, sono regolati dalle norme contenute nel presente documento ed in tutti gli altri documenti di gara, che dovranno essere formalmente accettati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, dalla ditta partecipante.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- A) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dall'Azienda San Camillo Forlanini;
- B) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
- C) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della presente fornitura, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall'Azienda.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Con il contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire la fornitura aggiudicata, occorrente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico.

Articolo 3 – Condizioni della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e dimissione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4– Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Azienda con Deliberazione di aggiudicazione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

4. Il Fornitore deve raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
- eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità e, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall'Azienda;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando l'Azienda da qualsivoglia responsabilità in merito;
- informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 7 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore, in riferimento alle prestazioni con esito positivo delle verifiche effettuate dall'Azienda stessa, i prezzi unitari, Iva esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 00152 ROMA - codice fiscale/ partita IVA 04733051009, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFBO3K Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Azienda a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

4. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

5. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla l’Azienda e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati all’Azienda o a terzi.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

7. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell’obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell’ambito delle attività eseguite presso l’Azienda stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell’art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all’avvio delle prestazioni contrattuali con riferimento all’attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e l’Azienda nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto d’appalto.

Articolo 10 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e l’inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l’applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico all’art. 10.

2. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. L’importo

di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. L'Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 11 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e all'Azienda, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dall'Azienda durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne l'Azienda da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dall'Azienda ovvero non vengano presentate, e il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, l'Azienda provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 12 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti

finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 13 – Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l'Azienda conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
- n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni,

attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- p) nel caso, all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture della Centrale Acquisti Regionale o Gare svolte dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, in forma aggregata, pari oggetto.

2. Il mancato esercizio da parte dell'Azienda della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti dell'Azienda per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto dell'Azienda, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore costituisce garanzia definitiva a favore dell'Azienda. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l'Azienda fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 17 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Protezione dei dati personali

Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte del Fornitore di dati personali, quest'ultimo, con separato contratto di cui all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominato dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all'interno di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

1. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 19 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 20 – Spese di contratto

1. Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del servizio, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda o di altri.

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA****Allegato 7**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Cognome _____	Nome _____
Nato a _____	Prov. _____ Il _____
Residente in _____	Prov.: _____ CAP _____
Via/Piazza _____	N. _____
IN QUALITÀ DI	
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Procuratore speciale
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica	
DICHIARA	
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento "Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative", l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____.	
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.	

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale e allegato su STELLA, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

Area Tecnica - UOSD Ingegneria Clinica

Gara a procedura aperta
per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San
Camillo Forlanini

CAPITOLATO

ALLEGATI: Caratteristiche Tecniche

Indice

Articolo N. 1 Oggetto dell'Appalto	3
Articolo N. 2 Elenco apparecchiature, quantitativi e valore della fornitura	3
Articolo N. 3 Prestazioni e obblighi complementari alla fornitura	4
Articolo N. 4 Criteri di aggiudicazione	4
Articolo N. 4.1.1 Criteri di assegnazione dei punteggi per il lotto I	4
Articolo N. 4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico	4
Articolo N. 4.1.3 Criteri di assegnazione del punteggio economico	7
Articolo N. 5 Documentazione tecnica	8
Articolo N. 6 Disponibilità parti di ricambio	8
Articolo N. 7 Consegna e installazione	8
Articolo N. 8 Collaudo	9
Articolo N. 9 Garanzia	9
Articolo N. 10 Penali	10
Articolo N. 11 Contratto di assistenza post garanzia	10
Articolo N. 12 Pagamenti	11
Articolo N. 13 Disposizioni finali	11

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'Appalto è la fornitura di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione.

Le apparecchiature oggetto dell'Appalto costituiscono un Lotto unico; i quantitativi previsti per la fornitura sono quelli specificati al successivo Art. 2.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, e nulla sarà dovuto alle Ditte che avranno presentato offerta.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire nei locali individuati dal DEC presso la UOC Radiologia e la UOSD Diagnostica per Immagini Urgenza e Emergenza, e comunque all'interno dei locali dell'A.O. San Camillo Forlanini.

La sede di installazione dovrà essere oggetto di sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura.

La fornitura dovrà essere comprensiva di installazione e formazione all'uso, con apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti minimi specificati nelle caratteristiche tecniche minime allegate al presente capitolato, e che ne formano parte integrante e sostanziale.

2. ELENCO APPARECCHIATURE, QUANTITATIVI E VALORE DELLA FORNITURA

L'importo totale della fornitura (di cui al presente Capitolato) è pari ad € 400.000,00 IVA esclusa (€ 488.000,00 IVA inclusa).

Non saranno accettate offerte al rialzo, pena l'esclusione dalla gara.

Le apparecchiature di che trattasi, con indicazione dei relativi quantitativi, costituiscono un Lotto unico:

Lotto I Sistema radiologico diretto multifunzione q.tà 2

Importo complessivo a base gara lotto I € 400.000,00 IVA esclusa

Le apparecchiature oggetto di acquisizione dovranno presentare le caratteristiche tecniche minime così come descritto all'Allegato n. 1 "Caratteristiche tecniche minime" al presente Capitolato.

Il possesso delle caratteristiche richieste ed eventuali caratteristiche migliorative saranno valutate da apposita Commissione nominata all'uopo in ottemperanza a quanto indicato all'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni onere di spesa per trasporto, consegna, installazione, montaggio, messa in funzione, collaudo funzionale, formazione del personale all'utilizzo, ed ogni altro onere necessario, ivi compreso lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento (con rilascio di apposita certificazione) dei sistemi radiologici da sostituire attualmente installati presso la UOC Radiologia e la UOSD Diagnostica per Immagini Urgenza e Emergenza, nonché il ritiro di tutti gli imballaggi.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura di che trattasi verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione nominata in ottemperanza a quanto disciplinato dall'Art. 77 del D.Lgs 50/2016.

4.1.1 Criteri di assegnazione dei punteggi per il lotto I

4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico (max 70 punti su 100)

Lotto I Sistema radiologico diretto multifunzione (60 punti su 70)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
GENERATORE	
*Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 kW	max punti 6 (sarà preferita potenza superiore)
*Corrente massima pari almeno ad 800 mA	max punti 2 (sarà preferito range di valori superiore)
COMPLESSO RADIOGENO PENSILE	
*Escursione dei movimenti	max punti 1 (saranno preferiti range di movimento maggiormente elevati)
*Capacità termica dell'anodo non inferiore a 300 kWh	max punti 1 (sarà preferito valore maggiormente elevato)
*Intervallo operativo di tensione	max punti 1 (sarà preferito range più ampio)
*Dimensioni delle macchie focali	max punti 1 (saranno preferite dimensioni inferiori)
*Dotato di monitor LCD touch screen da almeno 5"	max punti 1 (sarà preferito monitor a colori con dimensioni superiori)
Collimatore automatico e manuale con controllo indipendenti delle lame	max punti 1 (SI =1; NO =0)
Preview delle immagini	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO =0)

Dotato di telecomando	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)
TAVOLO	
*Portata non inferiore a 250 Kg	max punti 0,5 (sarà preferita portata superiore)
*Tavolo elevabile con altezza minima non superiore a 57 cm	max punti 1,5 (sarà preferita altezza minima inferiore)
*Possibilità di controllare i movimenti mediante pedaliera o pulsantiera	max punti 1 (sarà preferito maggior numero di parametri)
TELERADIOGRAFO	
*Dotato di sistema motorizzato per movimentazione verticale	max punti 1 (sarà prediletto più ampio range di movimento)
*Potter-bucky inclinabile all'interno del range [0°, 90°]	max punti 1 (sarà preferito più ampio range di inclinazione)
*Minima altezza da pavimento	max punti 1 (sarà preferito valore inferiore)
DETECTORE	
Doppio detettore avente almeno le caratteristiche minime richieste per il detettore principale	max punti 7,5 (SI = 7,5 per fornitura secondo detettore con specifiche tecniche di matrice, pixel, DQE identiche o superiori a quelle di minima del primo detettore richiesto; NO = 0)
*Matrice	max punti 2 (saranno preferite risoluzione e profondità superiori)
*Pixel della matrice con dimensioni non superiori a 140 µm	max punti 4 (saranno preferite dimensioni inferiori)
*Efficienza di rilevazione DQE non inferiore al 60%	max punti 3 (sarà prediletta maggiore efficienza)
*Peso	max punti 1 (sarà prediletta maggiore leggerezza)
CONSOLE DI COMANDO E SISTEMA DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE	
*Provista di processore da almeno 8 GB di RAM	max punti 0,5 (sarà preferita maggiore capacità della RAM)
*Tempo di preview delle immagini sulla console inferiore a 3 secondi	max punti 0,5 (saranno preferite tempistiche ridotte)
*Tempo di visualizzazione delle immagini definitive sulla console inferiore a 8 secondi	max punti 0,5 (saranno preferite tempistiche ridotte)
Possibilità di personalizzare i protocolli	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Teleradiografo digitale per l'esecuzione di esami radiografici della colonna in toto, del torace e degli arti inferiori in ortostatismo	max punti 5 (SI = 5; NO = 0)

*Dotata di monitor Full HD da almeno 21" per preview e gestione comandi, dotato nativamente di curva di calibrazione	max punti 1 (saranno preferite dimensioni superiori e maggior numero di comandi)
Possibilità di eseguire esami con doppia energia	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Idoneo ad effettuare acquisizioni tomografiche a bassissima dose	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Ulteriori software	max punti 2 (sarà preferito maggior numero di software per ottimizzare la diagnostica e ridurre l'esposizione)
Fornitura, installazione e pose in opera del sistema	max punti 7 (sarà valutato il progetto presentato con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Rifacimento pavimento; • Rifacimento controsoffitto; • Sostituzione del quadro elettrico)

Servizio di assistenza post-vendita (10 punti su 70)

Estensione del periodo di garanzia a 24 mesi	max 4 punti (SI = 4; NO = 0)
*Tempo di intervento in loco dalla ricezione della chiamata non inferiore a 8 ore solari	max 2 punti (saranno preferiti tempi inferiori rispetto ai minimi richiesti)
*Tempo di risoluzione guasto dalla ricezione della chiamata non inferiore a 24 ore lavorative	max 2 punti (saranno preferiti tempi inferiori rispetto ai minimi richiesti)
Possibilità di eseguire la diagnosi e le manutenzioni da remoto (descrivere)	max 2 punti (saranno oggetto di valutazione la possibilità di eseguire diagnosi, ripristini funzionali, supporto operativo e le relative tempistiche con eventuale disponibilità fuori orario lavorativo)

Il punteggio tecnico relativo alle caratteristiche corrispondenti ad indicatori non oggettivizzabili matematicamente verrà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$W(i) = \sum_n [C_i * V_{max}]$$

Dove:

14
 W_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

$C(i)$ = coefficiente prescelto per l'offerta i-esima

V_{max} = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione n-esimo

n = numero totale degli elementi di valutazione

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	NON SUFFICIENTE
1	0,75	0,50	0,25	0,00

Il punteggio tecnico (P) relativo alle caratteristiche (C) corrispondenti ad indicatori oggettivizzabili matematicamente, le cui caratteristiche oggetto di valutazione sono contrassegnate dal simbolo asterisco (*) verrà attribuito, per la caratteristica i-esima nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più elevati, utilizzando la seguente formula:

$$P = (C_i - C_{imin}) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i \quad \text{dove } C_{imin} \text{ è il valore minimo indicato da Capitolato}$$

Ovvero, per la caratteristica i-esima, nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più bassi verrà utilizzata la seguente formula:

$$P = (C_{imax} - C_i) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i \quad \text{dove } C_{imax} \text{ è il valore massimo indicato da Capitolato}$$

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio riparametrato inferiore alla predetta soglia.

4.1.3 Criteri di assegnazione del punteggio economico (max 30 punti su 100)

All'offerta più bassa verranno assegnati 30 punti, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

$$X_i = \frac{P_{min} * C}{P_i}$$

Dove.

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le apparecchiature devono essere accompagnate da una documentazione contenente i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia ed in formato elettronico, la descrizione tecnica, i manuali di service necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali software diagnostici e relativi codici di accesso necessari alle attività di manutenzione correttiva, preventiva, etc, dichiarazioni di conformità alle normative vigenti (Marchio CE, Direttiva 93/42 CEE, etc.).

La documentazione di cui sopra deve essere considerata come parte integrante della fornitura.

6. DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

La Ditta in sede di offerta deve garantire, tramite apposita dichiarazione, per almeno 10 anni la disponibilità di tutte le parti di ricambio per ogni singola parte dell'apparecchiatura.

7. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire massimo entro 40 giorni dalla lettera d'ordine nei luoghi indicati nella stessa lettera, a totale carico, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

L'installazione dovrà avvenire non oltre 20 giorni dal verbale di fine lavori.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è di 40 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna locali.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale, compresi trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione ed eventuali lavori di adeguamento necessari all'installazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro degli imballaggi e del loro smaltimento secondo la normativa vigente.

La fase di installazione resta a totale carico della Ditta aggiudicataria fino alla definitiva messa a punto dell'apparecchiatura oggetto della fornitura. Dovrà inoltre prevedere alla formazione del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera entro e non oltre 20 giorni dalla consegna, e dovrà essere redatto apposito rapporto tecnico di avvenuta messa in funzione.

8. COLLAUDO

L'Azienda Ospedaliera accerterà la rispondenza di quanto fornito in opera per quanto previsto in contratto, ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative, qualitative e prove funzionali sui prodotti forniti.

Le suddette prove e verifiche verranno effettuate in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti si redigerà apposito verbale.

La Ditta aggiudicataria provvederà all'eliminazione di eventuali difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che verranno indicati, in sede di verifica, dall'Azienda Ospedaliera.

Durante le verifiche e le prove preliminari, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature necessarie all'esecuzione delle prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, la Ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e comunque fino al termine del periodo di garanzia.

9. GARANZIA

Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di: difetti di progettazione o errata esecuzione, vizi dei materiali impiegati e dovrà possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione offerta in gara.

Le apparecchiature dovranno essere fornite nuove di fabbrica.

Dalla data del certificato di collaudo con esito positivo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire con formula "full risk": le apparecchiature oggetto del presente appalto per un periodo non inferiore a 12 mesi. Per lo stesso periodo la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le visite di manutenzione preventiva e le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria, per tutto il periodo di garanzia, dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10 del presente Capitolato.

Per tutto il periodo di garanzia dovranno essere assicurati tempi di intervento non superiori ad 8 ore lavorative dalla chiamata, fatta eccezione per i giorni festivi. I tempi di risoluzione dovranno essere i più brevi possibili e comunque non oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata.

10. PENALI

Nel caso in cui la fornitura non venga ultimata nel termine stabilito di cui al precedente art. 7 (ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta), alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.

Nel caso in cui non vengano rispettati i livelli di servizio di cui all'Art. 9 del presente Capitolato, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo o di fermo macchina per guasto bloccante, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati. Qualsiasi altra richiesta atta a ottenere lo spostamento dei termini, la modifica di clausole contrattuali, o più in generale qualsiasi comunicazione non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

11. CONTRATTO DI ASSISTENZA POST-GARANZIA

L'Azienda Ospedaliera si riserva l'opportunità di stipulare un contratto "full risk" post garanzia con la Ditta aggiudicataria.

L'eventuale contratto di manutenzione full risk post garanzia non dovrà superare, per i cinque anni successivi alla scadenza della garanzia, il valore del 8% dell'importo contrattuale per il lotto I IVA esclusa.

Per manutenzione full risk si intende la manutenzione comprensiva di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, parti di ricambio, manodopera, etc) derivanti dalla manutenzione preventiva e correttiva, eventuali aggiornamenti software e relativa formazione del personale per nuove versioni.

L'obiettivo principale è quello di garantire la completa efficienza dell'apparecchiatura, nonché la rispondenza a tutte le norme di sicurezza e qualità previste dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- Interventi di manutenzione periodica previsti dalla normativa di riferimento e/o dalla Ditta costruttrice
- Interventi a chiamata in numero illimitato
- Sostituzione di tutte le parti difettose
- Utilizzo di parti di ricambio originali ovvero validate dal produttore
- Eventuali aggiornamenti software compatibili con l'hardware in dotazione
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata, e comunque nel più breve tempo possibile
- Tempi di ripristino della completa funzionalità non superiori a 24 ore lavorative, e comunque nel più breve tempo possibile
- Rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale, ovvero con cadenza inferiore laddove previsto dalle normative

Al termine di ogni intervento tecnico dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico con la descrizione del lavoro eseguito.

Le condizioni economiche del piano proposto costituiranno oggetto di autonoma e successiva negoziazione tra le parti ed in ogni caso costituiscono vincolo per la Ditta che si impegna a non presentare valori economici superiori a quelli proposti in sede di offerta.

12. PAGAMENTI

L'acquisizione delle apparecchiature di che trattasi viene finanziato con fondi Aziendali. I pagamenti avverranno solo a seguito di regolare collaudo con esito positivo.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Capitolato, pena l'esclusione dalla gara, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra descritte.

LOTTO 1: SISTEMA RADIOLOGICO DIRETTO MULTIFUNZIONE q.tà 2

DESCRIZIONE: Sistema per esami di radiologia generale e di Pronto Soccorso.

CARATTERISTICHE MINIME

GENERATORE

- Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 kW;
- Corrente massima pari ad almeno 800 mA;
- Tempo minimo di esposizione non superiore a 1 ms.

COMPLESSO RADIOGENO PENSILE

- Movimentazione motorizzata dei sistemi per movimenti verticali;
- Dotato di autoposizionamento;
- Dotato di sistema di filtrazione aggiuntivo con attivazione in base delle impostazioni definite da protocollo diagnostico per ogni tipo di esame;
- Capacità termica dell'anodo non inferiore a 300 kWh;
- Elevata capacità termica del complesso tubo-guaina;
- Tensione massima di 150 kV;
- Dotato di tubo radiogeno ad anodo rotante con doppia macchia focale avente:
 - Dimensioni non superiori a 0,6 mm per la macchia focale minore;
 - Dimensioni non superiori a 1,3 mm per la macchia focale maggiore;
- Sistema di esposizione automatica;
- Munito di dispositivo DAP;
- Pannello di controllo presente anche sulla sorgente;
- Dotato di monitor LCD touch screen da almeno 5";
- Collimatore automatico e manuale;
- Provvisto di sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs 187/2000 e s.m.i..

TAVOLO

- Dotato di alloggiamento per detettore 35x43;
- Piano porta paziente in materiale a basso assorbimento;
- Portata non inferiore a 250 Kg;
- Dotato di sistema motorizzato per movimentazione verticale;
- Tavolo elevabile con altezza minima non superiore a 57 cm;
- Possibilità di controllare i movimenti mediante pedaliera o pulsantiera.

TELERADIOGRAFO

- Dotato di sistema motorizzato per movimentazione verticale;
- Idoneo ad eseguire esami su pazienti barellati o a letto;
- Sistema di ribaltamento motorizzato;
- Potter-bucky inclinabile all'interno del range [0°, 90°];
- Preferibilmente munito di pannello di controllo supplementare.

DETETTORE

- Basato su tecnologia DR;
- Caratterizzato da collegamento wireless con il sistema di acquisizione immagini;
- Massima autonomia della batteria;
- Tipologia al Silicio Amorfo con scintillatore Ioduro di Cesio;
- Dimensione 35x43;
- Pixel della matrice con dimensioni non superiori a 140 μm ;
- Efficienza di rilevazione DQE non inferiore al 60%;
- Dotato di sistema automatico di controllo dell'esposizione a 3 campi;
- Dotato di griglia antidiffusione rimovibile;
- Resistente ai liquidi con grado di protezione IPX ≥ 3 (Specificare valore IPX).

CONSOLE DI COMANDO E SISTEMA DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE

- Provvista di processore da almeno 8 GB di RAM e disco fisso da almeno 1 TB;
- Personalizzazione di protocolli di esame e gestione automatica delle impostazioni dei dati esposimetrici su generatore;
- Provvisto di software e tools per la post elaborazione delle immagini;
- Tempo di preview delle immagini sulla console inferiore a 3 secondi;
- Tempo di visualizzazione delle immagini definitive sulla console inferiore a 8 secondi;
- Dotata di monitor Full HD da almeno 21" per preview e gestione comandi, dotato nativamente di curva di calibrazione;
- Sistema di trasferimento automatico dei dati dosimetrici rilevati;
- Software DICOM con le seguenti classi incluse:
 - Store;
 - Query/ Retrieve;
 - Print;
 - Worklist;
- Possibilità di archiviare le immagini su supporto ottico (CD\ DVD) in formato DICOM;
- Compatibile con il DoseWatch in uso presso l'Azienda Ospedaliera.

Si richiede, oltre alle componenti e agli accessori esplicitamente indicati:

- Sopralluogo del luogo di impianto dell'apparecchiatura;
- Fornitura, installazione e pose in opera del sistema con eventuali relative opere a corredo come da progetto da presentare a corredo dell'offerta di gara;
- Tutto l'occorrente per il corretto, sicuro ed immediato funzionamento inclusi l'integrazione ed il collegamento con il sistema RIS\PACS presenti nell'AO.

SPECIFICARE:

- Peso detettore;
- Dimensioni pixel;
- Eventuali software opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.